

APPENDICE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Sostegno e promozione del successo scolastico degli studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 244 del 18 Ottobre 2010) della **Legge 8 Ottobre 2010 n. 170** “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” (Decreti Attuativi n°5669 del 12/07/11), la Direttiva ministeriale del 27/12/2012, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013 e la Nota MIUR del 22/11/2013 si compie un lungo percorso che ha portato al riconoscimento, nel quadro normativo italiano, delle difficoltà che le persone con DSA incontrano in ambito scolastico. Si riconosce validità alle forme di tutela e di sostegno che già le scuole, le famiglie ed i ricercatori avevano individuato e sperimentato come le più adatte a garantire il loro successo formativo.

DEFINIZIONE

I DSA sono presenti in circa il 3-4% della popolazione scolastica. “I disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi delle abilità scolastiche, di tipo settoriale, che riguardano difficoltà specifiche della lettura, della scrittura e del calcolo in presenza di una intelligenza nella norma ...” (Consensus Conference del 2007)

Si precisa che i DSA non rientrano nell'ambito delle disabilità. Questo è confermato anche dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012: “tutte queste differenti problematiche non vengono o possono non venir certificate ai sensi della Legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle stesse misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante per il sostegno”. Tale documento inserisce i DSA nell'area dello svantaggio scolastico indicata come area dei “Bisogni Educativi Speciali”. Al suo interno individua tre grandi sotto – categorie e i DSA rientrano in quella dei “disturbi evolutivi specifici”. La certificazione rilasciata ai fini dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno rimane possibile soltanto in situazioni di rilevante complessità (comorbidità).

Qualora, invece, ci si trovasse nella situazione di un alunno con DSA in comorbidità con ADHD, si dovrà utilizzare il PDP in allegato previsto per gli alunni con DSA (Legge 170/2010).

Si decide di intervenire sulla modalità di redazione della “diagnosi” di DSA che, per evitare sia confusa con le certificazioni che danno diritto all'insegnante di sostegno, viene definita “Relazione clinica”, in allegato un fac-simile (Allegato 2).

Sarà cura del genitore accertarsi, all'atto del rilascio di una nuova Relazione Clinica di DSA, che il documento consegnatogli contenga tutte le indicazioni previste nel fac-simile riportato dell'Allegato alla presente. Ciò è fondamentale perché soltanto una diagnosi redatta compiutamente consente poi alla scuola di realizzare gli interventi didattici più opportuni ed agli studenti di fruire degli strumenti compensativi e dispensativi necessari. Va anche richiamata l'opportunità che i genitori richiedano l'adeguamento delle “diagnosi” in loro possesso in modo che siano sufficientemente recenti e compatibili con la modificabilità del disturbo nel tempo.

Nel caso di diagnosi fatte da “specialisti privati”, dopo l'entrata in vigore della legge, dovranno richiedere inoltre la convalida delle Asl. (Vedi nota prot. Reg. n. 168259 del 8/4/2011). La Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013, Indicazioni operative, a questo proposito specifica: “Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nella more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.

L'art. 5 della **Legge 170/2010** ribadisce che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica” e che le istituzioni scolastiche garantiscono loro “l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei

soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia didattica adeguate”. A questo proposito la Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013 specifica che lo strumento privilegiato della personalizzazione della didattica, ivi compreso l’adozione di misure compensative e dispensative, è il Piano Didattico Personalizzato: strumento più ampio in cui si potranno includere progettazioni didattico – educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire agli alunni con DSA l’apprendimento della lingua straniera, privilegiando l’espressione orale (Decreti attuativi legge 170). ****INGLESE

Un’ulteriore finalità della Legge 170 va ripresa ed ulteriormente approfondita: quella di “incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, scuole e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione”. Se per favorire la piena collaborazione tra scuola e servizi sanitari sono già in atto specifici percorsi, vale richiamare la valenza formativa di uno stretto rapporto tra scuola e famiglie.

L’importanza del rapporto genitori e scuola è confermata, oltre che dalle normative succitate, anche da tutta una normativa scolastica generale in vigore. Ad esempio nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 89, si afferma la necessità di un progetto educativo condiviso; di una attenta collaborazione fra la scuola e la famiglia, di una alleanza educativa con i genitori.

Dai primi segnali alla diagnosi

Il 10 febbraio 2014 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale, portando così a compimento il percorso indicato dalla Legge 10 ottobre 2010, n. 170 e dalla Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 16, sull’individuazione precoce da parte della scuola e sulle modalità di collaborazione tra scuola e servizi territoriali, secondo le indicazioni del Decreto del MIUR del 17 aprile 2013 che trasmette le linee guida per la stipula dei Protocolli regionali.

Il Protocollo si pone l’obiettivo di mettere in condizione la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di individuare gli alunni che presentano significative difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche e di mettere in atto percorsi didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il coinvolgimento diretto dei genitori nella fase osservativa e nella condivisione delle azioni didattiche.

- Scheda osservazione e attività di recupero scuola infanzia
- Scheda osservazione e attività di recupero scuola primaria
- Relazione sulle difficoltà di apprendimento
- Scheda segnalazione tra Scuola e Servizi

I docenti della sezione/classe segnaleranno le difficoltà e motiveranno i genitori ad un approfondimento diagnostico presso lo specialista competente per la problematica rilevata fornendo loro la “Scheda di segnalazione” sulla situazione dell’alunno che dovrà rimanere anche agli atti della scuola, con la scheda di osservazione e le attività di recupero effettuate. In attesa della relazione specialistica, i docenti devono utilizzare metodologie ed accorgimenti che tengono conto delle difficoltà dello studente. Se una difficoltà esiste, è essenziale venga individuata quanto prima ed affrontata nei modi e nelle forme dovute.

La legge 170/2010 prevede che solo strutture pubbliche o “accreditate” possano effettuare le diagnosi di DSA per essere riconosciute dalle Istituzioni scolastiche.

Elementi della certificazione di DSA (Art. 3 – Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome, 25 luglio 2012)

“1. La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e formalmente chiara. È necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: *Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche* dell’ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo).

2. La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:

– al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;

– ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

4. Al fine di semplificare l’iter procedurale della certificazione, con particolare riguardo alla fase di ricezione della documentazione da parte delle istituzioni scolastiche, nonché di rendere uniformi modalità e forme di attestazione della diagnosi su tutto il territorio nazionale, si fornisce, allegato al presente Accordo, un modello di certificazione ai fini dell’applicazione delle misure previste dalla Legge 170/2010, per essere utilizzato dalle strutture preposte

5. La certificazione di DSA - su richiesta della famiglia - è trasmessa, ove possibile, per via telematica alla scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy.”

Dalla diagnosi al piano didattico personalizzato

Il passaggio successivo consiste nella consegna da parte della famiglia di copia della “Certificazione diagnostica”. Sarà cura della famiglia riportare il ragazzo a successivi controlli tenendo conto della modificabilità del disturbo con l’età e consegnare alla scuola i nuovi documenti.

Compito del Dirigente Scolastico è:

- ✓ verificare che la Relazione Clinica sia conforme alle disposizioni vigenti;
- ✓ verificare che la relazione sia registrata a protocollo riservato;
- ✓ comunicare la relazione diagnostica ai docenti di classe;
- ✓ verificare l’iscrizione nel verbale del primo consiglio di classe/interclasse.

Una volta acquisita la certificazione diagnostica, la scuola deve mettere in atto tutte le strategie d’intervento previste dalla normativa. Si procederà quindi alla stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) che va costruito insieme alla famiglia nel rispetto dei ruoli e delle competenze e, ove possibile in relazione all’età, con lo studente stesso.

Pur nella massima attenzione ai singoli casi e alle specifiche situazione di alunni con DSA, è doveroso evitare il rischio di ritenere che per questi alunni serva una “pedagogia speciale” diversa da quella per i compagni di classe. Gli strumenti compensativi e dispensativi vanno visti nell’ambito dell’attenzione che ogni docente deve avere verso tutti gli alunni in relazione ai diversi stili di apprendimento e alle diverse condizioni. Molti strumenti compensativi proposti per gli alunni con DSA possono essere utilizzati anche per l’intera classe consentendo di ottenere migliori risultati rispetto didattiche rigide e standardizzate. L’utilizzo di programmi informatici per la realizzazione di mappe concettuali, ad esempio, è strumento di organizzazione degli apprendimenti

che ha efficacia in genere per tutti, è utilissima per tutte le difficoltà di apprendimento, non solo per quelle specifiche; inoltre aiuta la creazione di un ambiente favorevole all'apprendimento individuale consapevole.

Si ricorda che, a livello provinciale, esiste un Centro Territoriale di Supporto (CTS), con sede presso la Scuola Capofila di Badia Polesine, a cui far riferimento per il supporto tecnologico. La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 (confermato anche dalla Nota MIUR del 22/11/2013) affida un ruolo fondamentale ai CTS – Centri Territoriali di Supporto, quale “interfaccia tra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche”.

La valutazione

La valutazione scolastica, periodica e finale, deve essere coerente con gli interventi pedagogico – didattici attivati durante l'anno e previsti nel PDP. Pertanto, deve tener conto di:

- tempi di effettuazione delle prove;
- modalità di strutturazione delle prove;
- priorità dei contenuti rispetto alla forma.

Per verificare con continuità l'andamento didattico e relazionale – emotivo dello studente, è bene che il Dirigente Scolastico predisponga incontri periodici con i docenti della classe, la famiglia e l'allievo quando in età adeguata per condividere il proprio piano didattico.

Dal punto di vista operativo i docenti dovranno specificare nel PDP le modalità attraverso le quali intendono valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline o ambiti di studio *evitando di attribuire valutazioni agli aspetti che costituiscono il disturbo stesso. All'uopo, si ritiene proficuo il monitoraggio e la verifica finale di tale documento come espresso nell'Allegato 3.*

La Legge 170/2010 sottolinea, inoltre, il passaggio fondamentale della valutazione degli apprendimenti, assicurando che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione”.

Le Commissioni degli Esami di stato (primo e secondo ciclo) assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in fase di colloquio, anche in riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli Esami di Stato.

Lingua straniera

Dal Decreto 5669 art. 6 “Forme di verifica e di valutazione

Comma 4

Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Comma 5

Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne; - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione,

modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

Comma 6.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 170 / 2010 e DM 5669/2011 (Linee Guida)
- DIRETTIVA MINISTERIALE del 27.12.2012: “ Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.
- C.M. N. 8 del 06.03.2013: “Indicazioni Operative”.
- C.M. del 22.11.2013: “Chiarimenti MIUR”

Premessa alla compilazione del Piano Didattico Personalizzato

Il gruppo Coordinatori della provincia ha scelto di mantenere la compilazione del PDP dell'Accordo di Programma anche per gli alunni con ADHD

Gli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività, sono gli studenti che pur in situazione di integrità cognitiva, trovano difficoltà a seguire il normale piano di studi e richiedono una personalizzazione dello stesso come previsto già dalla normativa precedente alla legge 170 (Legge 53 del 2003/Indicazione per il Curricolo 2007).

Per questi alunni è prevista la stesura un Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Si precisa che il PDP è uno strumento diverso dal PEI:

- PEI: previsto dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità (alunni in possesso del Verbale di accertamento dell'handicap secondo il DPCM 85 del 2006) consente di predisporre una programmazione individualizzata.
- PDP: C.M. n. 4099 del 5/10/2004, C.M. 4674 del 10/05/2007, C.M. 28/05/2009, , C.M. n. 4089 del 15/06/2010, L. 170 del 8/10/2010, DM n°5669 del 12/07/11consente di diversificare le metodologie, i tempi e gli ausili didattici per l'attuazione della programmazione curricolare prevista per la classe di appartenenza.

Il Piano Didattico Personalizzato è un contratto fra docenti, Istituzioni scolastiche, istituzioni socio-sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso personalizzato nel quale devono

essere definiti i supporti compensativi e dispensativi necessari alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA e/o ADHD

Scheda tecnica Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il Team dei docenti o il Consiglio di Classe, acquisita la relazione clinica, redige il PDP entro il primo trimestre scolastico per gli studenti già segnalati o in corso d'anno in seguito all'acquisizione della relazione clinica.

La redazione del documento prevede una fase preparatoria d'incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze; l'incontro deve essere convocato dalla scuola e avverrà presso la sede dell'ULSS salvo accordi diversi tra le parti interessate.

Ai fini della compilazione del PDP è necessario:

- ✓ L'acquisizione della relazione clinica;
- ✓ L'incontro di presentazione tra il coordinatore della classe, la famiglia dello studente e/o lo studente maggiorenne, il Dirigente Scolastico e il Referente d'Istituto ;
- ✓ L'accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da compilare (Consiglio di Classe di inizio anno);
- ✓ Stesura finale e sottoscrizione del documento (Dirigente Scolastico, docenti e genitori dello studente e/o lo studente se maggiorenne.)

Il PDP deve essere verificato almeno due volte l'anno da parte del Team dei docenti o del Consiglio di Classe.

I piani didattici personalizzati devono essere consultati dai docenti che eventualmente vengono chiamati a sostituire i titolari delle classi, al fine di evitare "fratture" nella continuità dell'intervento didattico.

Di seguito si indicano sinteticamente gli elementi essenziali che è bene siano contenuti nel piano didattico personalizzato:

- 1) Analisi della situazione dell'alunno. Riporta le indicazioni fornite da chi ha redatto la segnalazione, quelle pervenute dalla famiglia ed i risultati del lavoro di osservazione condotto dalla scuola. Rileva le specifiche difficoltà che l'allievo presenta e soprattutto i punti di forza.
- 2) Livello degli apprendimenti. Nelle diverse materie o nei diversi ambiti di studio vanno individuati gli effettivi livelli di apprendimento, che devono essere rilevati con le modalità più idonee a valorizzare le reali competenze dell'allievo, "oltrepassando" le sue specifiche difficoltà.
- 3) Obiettivi e contenuti di apprendimento per l'anno scolastico. Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'allievo deve acquisire nell'anno scolastico, assicurando al contempo un volume dell'attività di studio compatibile con le specifiche possibilità.
- 4) Metodologie. Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuate le metodologie più adatte ad assicurare l'apprendimento dell'allievo in relazione alla sue specifiche condizioni (ad esempio metodologie uditive e visive per alunni con problemi di lettura)
- 5) Strumenti compensativi e dispensativi. Vanno definiti gli strumenti compensativi e dispensativi indispensabili all'allievo nell'apprendimento scolastico. Tra questi, nella scuola secondaria, vanno individuati con particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi che saranno assicurati anche in sede di Esame di Stato.
- 6) Compiti a casa e rapporti con la famiglia. Nel piano didattico personalizzato vanno individuate ed indicate le modalità di accordo tra i vari docenti e con la famiglia in ordine all'assegnazione dei compiti a casa:
 - come vengono assegnati.
 - in che quantità vengono assegnati (tenere conto che i ragazzi con D.S.A. e con ADHD per le loro caratteristiche fanno più fatica degli altri nello studio, quindi occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento).
 - con quali scadenze vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi.
 - con quali modalità possono essere realizzati, se quelle consuete risultano impossibili e difficoltose.

È bene ricordare che le modalità di valutazione (art.10 D.P.R. 112 giugno 2009) vanno riportate nel P.D.P e devono essere frutto di una puntuale e collaborativa azione di confronto tra i diversi insegnanti, la famiglia e l'allievo (ove possibile) in relazione all'età e alla maturazione individuale. Andranno specificate le modalità attraverso le quali si intende valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline:

- L'organizzazione di interrogazioni programmate
- La compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati

- L'uso di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, immagini, ...) durante le verifiche.
- Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma.
- Altro (specificare)

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati, nell'ambito della legislazione vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove .. Art.10,Decreto del Presidente della Repubblica n. 122,G.U. 19 Agosto 2009.

In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda **“Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”** è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell'alunno/a.

La stesura del PDP oltre ad essere un atto dovuto perché presente nella normativa rappresenta un documento vincolante nell'ambito degli Esami di Stato e nel passaggio fra i vari ordini di scuola per l'applicazione delle deroghe compensative e dispensative previste

Istituto

di.....

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

(ALUNNI CON DSA E ADHD)

Anno Scolastico

Scuola Classe.....

Referente o coordinatore di classe.....

Normativa di riferimento generale

Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi

Legge 59/9: autonomia didattica

DPR 275/99 art. 4: autonomia didattica

Legge 53/03: personalizzazione del percorso scolastico

D.M. 31/07/2007: Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione

C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 – Revisione Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione

Normativa di riferimento specifica

- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”
 - Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”.
 - Nota MIUR 1787 del 01.03.05 – Riguarda gli Esami di Stato: invito ad adottare, in particolare per la terza prova, ogni iniziativa per ridurre le difficoltà.
 - Nota MIUR 4798 del 27.07.2005 “Coinvolgimento della famiglia”.
 - C.M. n. 50 - maggio 2009 Anno scolastico 2008/2009 – Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento. - Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co.5 sulla valutazione dei DSA.
 - DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione.
 - Legge Regione Veneto n° 16 del 04/03/2010.
 - Nota Regione Veneto n. 16 del 08.04.2011 “Diagnosi di DSA, Disturbo Specifico di Apprendimento”.
 - Legge n. 170 dell'08.10.2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
 - O.M. n° 42 del 06.05.2011 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/2011.
 - Nota MIUR n°3573 del 26 maggio 2011- “Diagnosi precedenti all'entrata in vigore della legge 8 ottobre 2010 n° 170.
 - Decreti Attuativi della LEGGE 170/10 e Linee Guida per il diritto allo studio per gli alunni con DSA del 12 luglio 2011.
 - Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 4089-15/6/2010 “Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività”.
 - Nota MIUR AOODGOS 3573 del 26.05.2011- Diagnosi con DSA precedente all'entrata in vigore della legge n° 170 .
 - Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 11843/C27e/H21- 24/09/2010 “Disturbo di deficit di attenzione e iperattività
- Nota MIUR prot. n. 1395 del 20.03.2012 – PDP per alunni con ADHD

1.DATI RELATIVI ALL'ALUNNO

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Diagnosi specialistica 1	<p>Redatta da presso</p> <p>in data</p> <p>Interventi riabilitativi</p> <p>Effettuati da.....con frequenza</p> <p>Nei giorni con orario</p> <p>Specialista/i di riferimento.....</p> <p>Raccordi fra specialisti ed insegnanti</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Informazioni dalla famiglia	
Caratteristiche percorso didattico pregresso 2	
Altre osservazioni 3	

Note

1. Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista
2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti.
3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l'alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di forza: interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari.

2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ

(Le informazioni sono ricavate dalla diagnosi specialistica e da prove/osservazioni eseguite in classe dall'insegnante)

	diagnosi	Osservazione
PROPRIETA' LINGUISTICA		- Esposizione orale - Capacità di ricordare nomi e date - Proprietà lessicale - Altro _____
LETTURA	diagnosi	Osservazione
		- stentata - lenta - altro _____ - inversioni - sostituzioni - omissioni - <i>altro</i> _____
Velocità		
Correttezza		
Comprensione del testo		Comprensione del testo: - globale - parziale - assente - altro _____

	diagnosi	Osservazione
		<p>Tipologia di errori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grammaticali - sintattici <p>Grafia _____</p> <p>Copiatura dalla lavagna</p> <p>Produzione testi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ideazione - pianificazione - stesura - revisione
SCRITTURA	diagnosi	Osservazione
		<p>Calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mente - scritto <p>Recupero di fatti numerici</p> <p>Procedure</p>
CALCOLO	diagnosi	Osservazione

	diagnosi	Osservazione
MEMORIA		<p>Difficoltà a memorizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> filastrocche, poesie, ... <input type="checkbox"/> definizioni, termini specifici delle discipline <input type="checkbox"/> categorizzazioni <input type="checkbox"/> tabelline, formule, sequenze e procedure <input type="checkbox"/> strategie personali <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> altro <p>Recupero delle informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> con l'utilizzo di schemi, parole chiave <p>Organizzazione delle informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> integra i nuovi contenuti con le conoscenze pregresse <input type="checkbox"/> struttura le informazioni in modo funzionale : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in forma scritta <input type="checkbox"/> in forma orale <p>Altro</p>

	diagnosi	Osservazione
ATTENZIONE		Tempi Modalità Distraibilità
	diagnosi	Osservazione
MOTRICITA' E PRASSIE		
	diagnosi	Osservazione
AFFETTIVITÀ RELAZIONALITÀ COMPORAMENTO		
	diagnosi	Osservazione
DISTURBI ASSOCIATI		
	diagnosi	Osservazione
OSSERVAZIONI O ALTRO		

3. STRATEGIE UTILIZZATE DALL'ALUNNO NELLO STUDIO

Strategie utilizzate

- sottolinea
- identifica parole-chiave
- fa schemi..
- Altro

Modalità di scrittura

- computer
- schemi
- correttore ortografico
- altro

Modalità di svolgimento del compito assegnato

- ricorre all'insegnante per spiegazioni
- ad un compagno
- è autonomo
- altro

4. STRUMENTI UTILIZZATI (indicare solo quelli utilizzati)

- Strumenti informatici (*libro digitale, programmi per realizzare grafici,...*)
- Calcolatrice
- Fotocopie adattate
- Schemi e mappe
- Appunti scritti al PC
- Registrazioni
- Materiali multimediali
- Testi con immagini
- Testi con ampie spaziature
- Altro

5. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAI PIANI DI STUDIO

(disciplina o ambito disciplinare):.....

.....
.....
.....

(disciplina o ambito disciplinare):.....

.....
.....
.....

(disciplina o ambito disciplinare):.....

.....
.....
.....

(disciplina o ambito disciplinare):.....

.....
.....
.....

(disciplina o ambito disciplinare) :.....

.....
.....

6. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI

(indicare solo quelle che risultano più adatte per l'alunno)

- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo
- Favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere "al fine di imparare ad apprendere"
- Privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale "per favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa"
- Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,...)
- Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative
- Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento
- Individuare mediatori didattici che facilitano l'apprendimento (immagini, schemi, mappe ...)
- Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.
- Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"
- Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali
- Riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti
- Adattare testi
- Altro

7. ATTIVITA' PROGRAMMATE (indicare solo quelle che risultano più adatte per l'alunno)

- Attività di recupero
- Attività di consolidamento e/o di potenziamento
- Attività di laboratorio
- Attività in piccolo gruppo anche a classi aperte
- Attività all'esterno dell'ambiente scolastico
- Attività di carattere culturale, formativo, socializzante

8. MISURE DISPENSATIVE (indicare solo quelle che risultano più adatte per l'alunno)

Nell'ambito delle varie discipline l'alunno può essere dispensato:

- dalla presentazione contemporanea dei quattro caratteri (nelle prime fasi dell'apprendimento);
- dalla lettura ad alta voce;
- dal prendere appunti;
- dai tempi standard (adeguare il tempo per la consegna delle prove scritte);
- dal copiare dalla lavagna;
- dalla dettatura di testi/o appunti;
- da un eccessivo carico di compiti;
- dallo studio mnemonico delle tabelline.

9. STRUMENTI COMPENSATIVI (indicare solo quelli che risultano più adatti per l'alunno)

L'alunno potrà usufruire dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari:

- tabelle, formulari, procedure specifiche ... sintesi, schemi e mappe elaborati dai docenti;
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante;
- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner;
- risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali);
- software didattici free;
- tavola pitagorica;
- computer con sintetizzatore vocale.

10. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si concordano:

- osservazione dei progressi in itinere;
- interrogazioni programmate e concordate per tempi e quantità di contenuti;
- utilizzo di prove strutturate (a scelta multipla, vero/falso...);
- compensazione con prove orali di compiti scritti in particolar modo per le lingue straniere (definire collegialmente il voto minimo per dare possibilità di recupero);
- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali;
- valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma;
- programmazione di tempi più lunghi per l'esecuzione di prove scritte;
- prove informatizzate.

11. PATTO CON LA FAMIGLIA/ALUNNO

Si concordano:

- i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di presentazione/tempistica, modalità di esecuzione.. ...)
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue l'alunno nello studio
- gli strumenti compensativi utilizzati a casa
- le interrogazioni

Insegnanti di classe

Dirigente scolastico

Genitori/Studente

Data: _____